RISOLUZIONE N. 91/E



Roma, 13 marzo 2008

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

(Quesito n. 3) - Imposta sugli intrattenimenti. Riduzioni riconosciute.

La SIAE ritiene, ai fini dell'applicabilità dell'art. 20, comma 2, del DPR n. 640 del 1972, che le categorie di partecipanti alle quali applicare la riduzione di prezzo debbano essere individuate dall'organizzatore in modo oggettivo.

Risposta Quesito n. 3) Imposta sugli intrattenimenti. Riduzioni riconosciute.

- L'articolo 20, primo comma, del DPR n. 640 del 1972 stabilisce che "per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi ed alle altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze (Circoli Associazioni d'arma), nonchè agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del D. Lgs C.P.S. 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze" l'imposta sugli intrattenimenti "è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta".
- Il *secondo comma*_ dell'articolo 20 del DPR n. 640 del 1972 <u>prevede</u> che "per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta".

L'<u>articolo 29 del medesimo DPR n. 640 del 1972</u> stabilisce che "sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'art. 20 (...) l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento".

Si fa presente al riguardo che mentre il **primo comma** dell'articolo 20 del DPR n. 640 del 1972 individua normativamente le categorie che possono fruire della riduzione, **il secondo comma** dello stesso articolo concede all'organizzatore la possibilità di stabilire direttamente, ed in via preventiva, altre "categorie di partecipanti" ai quali rilasciare i biglietti a prezzo ridotto.

Cio' posto, con riferimento al quesito formulato dalla SIAE, si ritiene, in forza di quanto previsto dal secondo comma del citato articolo 20, che l'organizzatore possa consentire l'ingresso a prezzo ridotto a quei soggetti appartenenti a categorie dallo stesso precedentemente individuate sulla base di criteri oggettivi.

Con la risoluzione, l'agenzia delle Entrate si è inoltre pronunciata su una problematica concernente le condizioni per l'applicabilità del beneficio fiscale previsto dall'articolo 20, comma 2, del Dpr n. 640/1972 per l'emissione di titoli di accesso a prezzo ridotto.

In particolare, è stato chiesto se, ai fini della fruibilità del predetto regime di favore, i gestori dei locali dove si svolgono attività di intrattenimento possano determinare le categorie di partecipanti alle quali praticare il prezzo ridotto in modo assolutamente discrezionale (ad esempio: ingresso ridotto a chi presenta l'invito distribuito dall'organizzatore), oppure se le categorie dei partecipanti alle quali praticare la riduzione debbano presentare caratteri oggettivi (giovani, militari, donne cral eccetera).